

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI**

PUNTI DI ATTENZIONE:

### **SCUOLA PRIMARIA**

- 1) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata mediante l'attribuzione di voti in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul "livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno"
- 2) Relativamente alla valutazione finale, nel passaggio alla classe successiva, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
- 3) Al termine di ciascuna classe frequentata, i docenti esprimono la valutazione finale relativa agli apprendimenti ed al comportamento. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, la scuola primaria rilascia la certificazione delle competenze acquisite, espresse con valutazioni in decimi.

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

- 1) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione di voti in decimi.
- 2) Relativamente alla valutazione finale, per ogni passaggio alla classe successiva, sono ammessi alla frequenza di detta classe gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore e sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
- 3) Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli alunni devono aver conseguito la votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento sia in ciascuna disciplina di studio. Il Consiglio di classe delibera di ammettere o non ammettere all'esame gli alunni frequentanti il terzo anno, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, di non ammissione, accompagnati dalla indicazione dei voti in decimi attribuiti alle singole discipline e al comportamento
- 4) L'esito dell'esame conclusivo del I ciclo è espresso con valutazione complessiva espressa in decimi ed il diploma di licenza media si consegue se detta valutazione complessiva non è inferiore a sei decimi
- 5) Alla valutazione finale complessiva dell'esame concorrono gli esiti delle prove scritte e del colloquio nelle seguenti misure: prove scritte di istituto sino al 35%, prova scritta nazionale sino al 15%, colloquio sino al 25%, un ulteriore 25% può essere attribuito dalla commissione sulla base del voto di ammissione all'esame e degli elementi valutativi complessivi relativi all'alunno. In casi particolari, con decisione assunta a maggioranza, può essere assegnata la lode.
- 6) In caso di esito negativo dell'esame con valutazione complessiva inferiore a sei decimi, la commissione dichiara l'alunno "non licenziato"
- 7) L'esito di detto esame è accompagnato dalla certificazione analitica dei traguardi di competenze e del livello globale di maturazione. Le competenze sono espresse con valutazioni in decimi e possono essere articolate in livelli.

Per l'intero primo ciclo di istruzione, con apposito decreto del MIUR sono adottati i modelli per la certificazione di **conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni**

Per quanto riguarda il ruolo del docente di Religione cattolica e del docente di sostegno, sia nel caso della scuola primaria che in quella secondaria di I e II grado, permangono le norme attualmente in vigore, così come per la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale ai fini della validità dell'anno scolastico, per gli alunni della scuola secondaria di I grado.

**Un forte punto di criticità** evidenziato da più parti si riferisce, nel caso della scuola secondaria di I e II grado, all'esclusione della valutazione nella disciplina Educazione fisica dalla valutazione complessiva che viene fatta coincidere con la media aritmetica dei voti. Per altro tale media, nel caso della scuola primaria di I grado, non ha alcun ruolo in nessuna fase valutativa riferita all'intero triennio nel quale il passaggio da una classe all'altra nonché l'ammissione agli esami dipendono dalla presenza di valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline di studio e nel comportamento.

**Un altro punto di criticità** seguente anche alla scarsa chiarezza nella formulazione riguarda l'accertamento preliminare di competenza linguistica italiana che accerti il raggiungimento di almeno il livello A1 del quadro comune europeo da parte di alunni stranieri, non scolarizzati nel sistema italiano di istruzione ma nei paesi di origine per almeno otto anni, i quali richiedono l'iscrizione ad istituti di istruzione secondaria di II grado.